

Codice A17080

D.D. 23 febbraio 2015, n. 83

D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 lettera a) demanda ai Servizi fitosanitari regionali l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La D.G.R. n. 31-4009 del 11/06/2012 "art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008".prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Nel luglio 2014 è stata accertata la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* (*Coleoptera, Rutelidae*) nel territorio del Parco del Ticino e Lago Maggiore, nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in provincia di Novara. Originario del Giappone, questo insetto era finora presente in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo).

Per i gravi danni che può arrecare è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove è presente da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte altre. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati.

Nel luglio del 2014 il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia a seguito del ritrovamento sul proprio territorio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae) ha avvertito il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Il Settore Fitosanitario del Piemonte, in collaborazione con l'Ente Parco del Ticino, ha subito attivato i primi interventi di monitoraggio sulla diffusione dell'insetto e di contrasto allo sviluppo della sua popolazione mediante raccolta manuale degli adulti sulla vegetazione e sistemazione di una sessantina di trappole per la cattura massale. Complessivamente sono stati raccolti circa 27.500 esemplari. I risultati del monitoraggio sono agli atti del Settore Fitosanitario.

La Commissione Europea e il Comitato Fitosanitario permanente di Bruxelles hanno manifestato molta preoccupazione per la presenza del vasto focolaio di questo insetto in Italia settentrionale e a fine ottobre 2014 hanno chiesto al Servizio Fitosanitario Nazionale di relazionare sulle attività predisposte dalle Regioni Piemonte e Lombardia per contrastare la ulteriore diffusione dello scarabeide.

I monitoraggi condotti dai tecnici del Settore Fitosanitario hanno permesso di definire l'area di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Risulta necessario delimitare in modo ufficiale l'area attualmente infestata dall'insetto (area focolaio) nonché un' area tampone circostante (zona attorno alla zona infestata che deve essere monitorata continuativamente) ai fini della successiva definizione degli interventi di contenimento dell'organismo nocivo.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

determina

di definire le seguenti aree delimitate infestate dall'insetto *Popillia japonica*:

Area focolaio: il territorio, ad est della Strada Statale 32 fino al confine lombardo, dei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri e Galliate;

Area tampone:

- l'intero territorio dei seguenti comuni: Romentino, Mezzomerico, Divignano e Varallo Pombia;

- il territorio a ovest della Strada Statale 32 dei seguenti comuni: Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri;
- il territorio a nord della Strada Statale 11 e a est della Strada Provinciale 229 del comune di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato numero 1: definizione dell'area focolaio e dell'area tampone

